COMUNE DI MOMPEO
Provincia di Rieti

Regolamento comunale sui servizi sociali e socio educativi

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 27 adottata nella seduta del 25/09/2004

IL SINDACO **IL CONSIGLIERE ANZIANO** **IL SEGRETARIO COMUNALE**

REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIALI E SOCIO EDUCATIVI

ART. 1 – Oggetto e finalita' del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi e gli interventi che il Comune di Mompeo esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e socio-educativa .
2. I servizi e gli interventi di cui al presente regolamento perseguono il fine di concorrere alla eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo singolo o nel nucleo familiare uno stato di bisogno, di emarginazione o di disagio.
3. I servizi e gli interventi previsti nel presente regolamento vengono programmati e assicurati in misura complessivamente non superiore a quella stanziata nel bilancio di previsione annuale, servizio *assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona* , per un ammontare comunque non inferiore a quello concesso dalla Regione Lazio, eventualmente impinguato nel corso dell'anno nel rispetto delle norme di legge e regolamentari che disciplinano la contabilita' comunale. Le somme che dovessero residuare sull'intervento alla fine dell'esercizio finanziario, derivanti da trasferimenti regionali, restano a disposizione per le medesime finalita' nella gestione dei residui passivi.

4. La concessione di uno dei servizi o delle provvidenze, di cui al presente regolamento, ove non diversamente ed espressamente stabilito, non impedisce, permanendo il possesso delle specifiche condizioni e requisiti, la concessione di altro servizio o provvidenza di cui allo stesso regolamento, con la sola esclusione del servizio di integrazione della retta di ricovero per soggetti collocati in strutture residenziali, che, ove attivato, rende improponibile la richiesta di qualunque altra prestazione.

ART. 2 – Prestazioni e provvidenze

1. Al fine di creare le condizioni che concorrano a superare situazioni di bisogno, che facilitino l'integrazione , che diano sostegno alla famiglia, e stimolino la solidarieta' intergenerazionale e sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignita' sociale, il Comune di Mompeo individua i seguenti interventi che sono **suscettibili, in qualunque momento, di integrazione o modifica:**

   a) contributo economico straordinario
   b) servizio di assistenza domiciliare;
   c) servizio di pronto intervento sociale (SPIS);
   d) telesoccorso;
   e) integrazione della retta di ricovero per anziani;
   f) attivita' del centro diurno polivalente;
   g) servizio trasporto ordinario e straordinario;
   h) adozioni a distanza –prosecuzione della adozione in occasione di nuove nascite di bambini residenti;
   i) minori illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre e minori orfani e i minori soggetti ad affidamento familiare ;

l) compartecipazione ai progetti di altri enti locali in materia di servizi sociali.

2. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri delle **provvidenze nei servizi socio – educativi a domanda individuale appresso indicati** , provvidenze consistenti nella eventuale concessione di riduzioni sulle tariffe dei costi , o, nel caso di gestione degli stessi da parte di altri enti locali o gestori con contratto di servizio , l'eventuale intervento contributivo del Comune sul costo del servizio nella quota a carico dell'utente:

a) trasporto scolastico per gli alunni scuola dell'obbligo;
b) mensa scolastica;
c) soggiorni estivi per anziani o bambini.

ART. 3 - Destinatari degli interventi, delle prestazioni e delle provvidenze

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e delle provvidenze di cui al presente regolamento, fatti salvi i casi in deroga espressamente contemplati dallo stesso o da altri specifici regolamenti, i cittadini singoli o famiglie, residenti nel Comune di Mompeo.

ART. 4 – Modalità di richiesta

1. In linea di massima e fatte salve eventuali procedure in deroga previste nel presente regolamento, qualunque tipo di richiesta di intervento nell'ambito di quelli di cui al precedente art. 2, viene presentata ai vari operatori dei servizi sociali (quali **assistente sociale, segretariato sociale**), o, in assenza, all'ufficio servizi sociali, i quali forniscono ogni informazione , provvedendo a consegnare ai cittadini i moduli per le istanze e l'elenco della documentazione necessaria.
2. Nel caso di nuclei familiari la richiesta va presentata da uno dei componenti.
3. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio sociale provvede d'ufficio anche su iniziativa di privati, di enti e di organizzazioni del volontariato.
4. L'assistente sociale, ove possibile, effettua il colloquio con il richiedente o destinatario della prestazione e, qualora lo ritenga necessario, la visita domiciliare; provvede all'istruttoria delle domande e formula un progetto di intervento e la relativa proposta.
5. La proposta, corredata della domanda e di ogni documento ritenuto utile e idoneo a dimostrare la presenza delle condizioni previste dal presente regolamento, viene quindi trasmessa al responsabile del servizio, che avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento, ivi compresa la richiesta di integrazione della documentazione.
6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, si fissa in sessanta giorni il termine del tempo entro il quale si conclude il procedimento avviato con la presentazione della domanda di intervento regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione. I tempi indicati sono da riferirsi esclusivamente alla risposta (positiva o negativa).

ART. 5 – Motivi di esclusione

1.Saranno motivo di esclusione, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente regolamento:

a) la residenza anagrafica in altri Comuni o Stati Esteri;
b) la non attivazione, da parte di persone che ne abbiano la capacità, nella ricerca di situazioni lavorative alternative o integrative;
c) il rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
d) la proprietà di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dalla famiglia stessa;
e) l'esistenza di persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del C.C., che abbiano una situazione ISEE non inferiore a quella del minimo vitale e possano provvedere ("all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali". Art. 433). L'assistente sociale provvedera', ove individuabili e rintracciabili, alla convocazione delle persone tenute agli alimenti,

rappresentando la necessita' della prestazione assistenziale, per coinvolgerli nel progetto di intervento, segnalando alle autorita' competenti l'eventuale rifiuto all'assistenza e rimettendo gli atti al responsabile dei servizio socio-assistenziale per la definizione della pratica.

ART. 6 – Definizione del minimo vitale

1. Nelle parti del presente regolamento ove viene utilizzata l'espressione "minimo vitale", la stessa si intende corrispondente al trattamento minimo INPS in vigore al primo gennaio di ogni anno.
2. Il minimo vitale e' inteso quale reddito minimo indispensabile a soddisfare le esigenze elementari e fondamentali della famiglia.

3.La inesistenza delle condizioni del minimo vitale deve risultare quale indicatore della situazione economica equivalente come attestato a seguito della presentazione della dichiarazione unica sostitutiva per richiedere le prestazioni sociali di cui al D.Lgs. 109/98 e del D.Lgs. 130/2001.

ART. 7 – Contributo economico straordinario.

1. Per contributo economico straordinario si intende l'intervento una tantum nei casi di gravi situazioni in cui i bisogni contingenti del singolo o del nucleo familiare residenti, richiedano sostegno economico per particolari situazioni a rischio.
2. Il sostegno e' finalizzato, ove possibile, a rimuovere le cause che hanno generato il problema o, quantomeno, ad attenuarne le conseguenze.
3. L'intervento prescinde dalla presenza delle condizioni del minimo vitale e , previa presentazione della istanza con le modalita' di cui al precedente articolo 4, puo' essere concesso dalla Giunta Comunale sempreche' sussista la disponibilita' di bilancio.

ART. 8 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Per assistenza domiciliare si intende l'insieme di prestazioni di aiuto a persone in temporanea o permanente limitazione della propria autonomia. Le prestazioni sono fornite solitamente e per lo piu', presso l'abitazione dell'utente e sono relative alla cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
2. Il servizio di assistenza domiciliare e' attualmente gestito, per conto del Comune e su delega dello stesso, dalla Comunita' Montana di Poggio Mirteto ed e' disciplinato integralmente dal regolamento adottato dal Consiglio Comunitario nel quale e' previsto l'intervento contributivo a carico del Comune nel caso in cui il reddito ISEE del nucleo familiare sia non superiore ad € 6.000,00, mentre e' facoltativo nel caso di reddito superiore.
3. Qualora il servizio dovesse essere gestito direttamente dal Comune, si provvedera' previa adozione di apposito regolamento, valendo, nelle more, a tutti gli effetti, quello comunitario.

ART. 9 –Servizio di pronto intervento sociale (SPIS)

1. Per servizio di pronto intervento sociale (SPIS) si intende l'assistenza in casi di improvvise necessita' di quei cittadini che ne manifestano il bisogno, con la finalita' di offrire un sostegno utile al superamento dello stato di disagio momentaneo e di emergenza.
2. I tipi di intervento previsti riguardano:

a) servizio di trasporto ed accompagno mediante idoneo automezzo del richiedente, per l'effettuazione di visite mediche e di commissioni;
b) l'erogazione di pasti a domicilio;
c) l'erogazioni di buoni pasto e/o acquisto di generi alimentari.

3. Il servizio di pronto intervento sociale e' attualmente assicurato ai residenti nel distretto socio assistenziale Mirtense Rieti 2, dall'ente Capofila Comunita' Montana di Poggio Mirteto ed e' regolato da apposito disciplinare nel quale e' previsto l'intervento economico a carico del Comune nella misura del 30% fino al reddito ISEE di € 10.000,00.

4. Qualora il servizio dovesse essere gestito direttamente dal Comune, si provvedera' previa adozione di apposito regolamento, valendo, nelle more, a tutti gli effetti, il disciplinare di cui al comma che precede.

Art. 10 –Servizio telesoccorso

1. Il servizio telesoccorso, istituito con deliberazione consiliare n°6 del 05/02/1999 e successive modificazioni e' finalizzato, in via prioritaria, a prevenire situazioni di rischio sanitario, garantendo attraverso la chiamata dell'operatore, la segnalazione immediata dell'emergenza.
2. Il servizio puo' essere utilizzato in via sussidiaria, per la segnalazione immediata di emergenza.
3. Il servizio telesoccorso e' disciplinato dal regolamento di cui al precedente comma 1 e puo' essere gestito direttamente dal Comune, affidato a terzi, o in convenzione con altri enti locali, anche al fine del suo inserimento nei piani di zona di cui al distretto socio sanitario di appartenenza.
4. Qualora per garantire la prosecuzione del servizio fosse necessario applicare una tariffa , la Giunta Comunale annualmente provvede con deliberazione , a stabilire la condizione economica, espressa dalla situazione economica equivalente rapportata alla composizione del nucleo famigliare, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31/03/1998, n° 109 e successive modifiche e integrazioni, che legittima la concessione di riduzioni, esenzioni o tariffe agevolate, o concorrere sui costi a carico degli utenti nel caso di gestione da parte di altri enti pubblici o gestori di pubblici servizi, anche eventualmente prescindendo dalla situazione economica equivalente.

ART. 11 – Integrazione retta di ricovero per soggetti collocati in strutture residenziali

1. Qualora non fosse possibile attivare altre tipologie di intervento e pertanto non si riesca a mantenere il minore, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare, si farà ricorso al suo collocamento in strutture residenziali.
2. Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti, come risultante dalla relazione dell'assistente sociale a seguito della convocazione del precedente art. 5, ultimo capoverso .
3. In caso di inesistenza totale di persone tenute agli alimenti, o nell'ipotesi che le stesse abbiano una situazione ISEE inferiore a quella del minimo vitale, interverrà l'Amministrazione Comunale, che coprirà la differenza tra il reddito del ricoverato e la retta mensile. In ogni caso, per il soddisfacimento delle esigenze personali, deve essere garantita la conservazione di una quota non inferiore al 35 per cento del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 12 - Centro diurno centro diurno polivalente

1. Il centro, e' una struttura di servizio territoriale polivalente di socializzazione, di aggregazione, di recupero di tipo aperto, rivolto alla generalita' degli utenti ed in particolare ai soggetti in eta' evolutiva, alle persone anziane totalmente o parzialmente autosufficienti, alle persone handicappate ed ai soggetti a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale e costituisce un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo finalizzato, in via prioritaria, all'espletamento di attivita' per stimolare la solidarieta' intergenerazionale e l'organizzazione di concrete forme di solidarietà sociale.

2. All'interno del centro sono organizzate e svolte attivita' comuni a diversi gruppi di popolazione ed a diversi soggetti associativi mediante la creazione di laboratori differenziati di attivita' distinte o anche cumulativamente rivolte alle diverse fasce di eta'.
3. All'interno del centro possono sono svolte anche attivita' non rientranti nelle specifiche finalita' istituzionali, purche' di indiscutibile valore e rilevanza.
4. Il centro si pone come veicolo di scambi culturali e sociali fra le diverse fasce di eta' esistenti nel territorio ed e' pertanto complemento di altre strutture sociali gia' operanti (biblioteca comunale, sportello sociale

professionale, segretariato sociale, progetto di volontariato civile "Aiuta il tuo vicino") o che diventino successivamente operative, anche ubicate in territori diversi da quello prettamente comunale.
5. Il servizio del centro, si ispira ai principi del decentramento e della partecipazione, ed opera nella ricerca continua di adeguamento alle diverse esigenze della collettivita', assumendo un ruolo dinamico e di continua evoluzione.
6. Il funzionamento del centro diurno polivalente e' specificatamente disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 23 del 24/07/2004.

Art. 13 – Servizio trasporto ordinario e straordinario

1. Il Comune di Mompeo istituisce il servizio **TRASPORTO DI ANZIANI E PERSONE IN STATO DI NECESSITA', successivamente denominato "trasporto ordinario".**

2. Il servizio trasporto rientra tra gli interventi di natura socio – assistenziale organizzati dal Comune di Mompeo al fine di consentire alle persone anziane e, a prescindere dall'eta', a coloro che debbano sottoporsi a terapie o analisi, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere le strutture appresso indicate:

-ASL DI POGGIO MIRTETO per visite medico-specialistiche prenotate attraverso lo sportello CUP sito nella sede comunale, nonche' per terapie o analisi;
-ASL DI RIETI per visite medico-specialistiche prenotate attraverso lo sportello CUP sito nella sede comunale, nonche' per terapie o analisi;
-ASL DI MAGLIANO SABINO per visite medico-specialistiche prenotate attraverso lo sportello CUP sito nella sede comunale, nonche' per terapie o analisi.
-Sttrutture pubbliche/convenzionate di OSTERIA NUOVA.

3. Sono destinatari del servizio trasporto ordinario:

a) i cittadini residenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'.
b) cittadini residenti che, a prescindere dall'eta', debbano sottoporsi a terapie salvavita o riabilitative o ad analisi.

4. Il Comune di Mompeo istituisce altresi' il servizio **TRASPORTO STRAORDINARIO.**
5. Il trasporto straordinario puo' essere richiesto , nella fascia notturna compresa tra le ore 22,00 e le ore 6,00 , da coloro che, a prescindere dall'eta' e dalla residenza, vogliano seguire l'ambulanza nella quale e' trasportato un familiare o conoscente.

6. I trasporti ordinari e straordinari vengono effettuati di norma dal Comune in economia diretta mediante l'utilizzo di personale in servizio a qualunque titolo, ivi compresi i volontari impiegati in progetti di servizio civile o obiettori di coscienza, e con l'utilizzo di automezzo idoneo di proprieta' del Comune.
5.Laddove per motivi tecnico-organizzativi non fosse possibile la gestione del servizio nella forma diretta in economia, la Giunta Comunale potra' valutare la possibilita' di affidamento del servizio mediante convenzione con associazione di volontariato.
7. I trasporti ordinari, vengono effettuati una o piu' volte nell'arco della settimana con una cadenza periodica articolata dal responsabile del servizio per giorni e orari di andata e ritorno tenuto conto del numero delle richieste che dovranno essere opportunamente distribuite, con l'ausilio del CUP, in modo tale che per ogni viaggio vengano inserite istanze fino alla copertura dei posti disponibili sul mezzo utilizzato per il servizio.
8.Laddove il richiedente possa essere ammesso o abbia interesse , in ragione dell'articolazione oraria del servizio, al solo viaggio di andata o al solo viaggio di ritorno, la tariffa di cui al successivo articolo 5, viene ridotta del 50%.
9.Il servizio trasporto ordinario viene reso all'utente mediante prelevamento e discesa in corrispondenza della propria abitazione o di altro recapito nell'ambito del territorio comunale che lo stesso dovra' indicare in sede di presentazione della domanda.
10. Relativamente alla richiesta di trasporto straordinario, il servizio viene reso per il solo viaggio di andata, con prelevamento presso il recapito indicato in sede di chiamata telefonica e fino alla struttura ospedaliera.
11. Le richieste di trasporto straordinario dovranno essere inoltrate telefonicamente all'apposito numero che il Comune indichera' ad avvenuta entrata in vigore del presente regolamento, dandone ampia ed adeguata pubblicizzazione, cosi' come provvedera' in caso di modifica.

Art. 14-Ammissione al servizio trasporto

1. L'accesso al Servizio di trasporto ordinario, avviene a seguito di presentazione di apposita istanza presentata dal cittadino interessato o da un suo familiare, redatta su conforme modulo predisposto dal Comune ed a disposizione presso l' assistente sociale, il segretariato sociale, il CUP e l'ufficio servizi socio-assistenziali.
2. La domanda dovra' essere compilata in ogni sua parte e dovra' contenere tutti e dati e gli elementi richiesti al fine di verificare la presenza delle condizioni che legittimano la erogazione del servizio e ogni altra informazione utile alla organizzazione tecnica dello stesso.
3. Il Responsabile dei servizi socio-assistenziali valuta le richieste pervenute e stabilisce settimanalmente o, ove possibile con cadenza corrispondente ad un arco temporale piu' ampio, il calendario, l'orario ed il percorso del servizio trasporto, dandone comunicazione ai richiedenti che dovranno effettuare anticipatamente il versamento dell'importo stabilito a viaggio (andata e ritorno) per il numero dei viaggi ammessi, mediante versamento sul ccp intestato al Comune, fatta salva la riduzione al 50% di cui al precedente art. 13, comma 8°.
4. L'Ammissione viene disposta dal Responsabile del Servizio Sociale Comunale compatibilmente con le risorse organizzative, quali ad esempio il numero dei posti a disposizione del mezzo, dando comunque priorità ai casi di maggiore bisogno e di maggiore urgenza.
5. Nel caso di trasporto straordinario, il richiedente si considera automaticamente ammesso al servizio al momento della chiamata telefonica. Il richiedente deve provvedere al versamento della tariffa entro il termine di quarantotto ore dalla prestazione del servizio: in caso di omesso versamento, il Comune da' corso alla riscossione coattiva come da regolamento generale delle entrate.

Art. 15-Partecipazione degli utenti al costo del servizio trasporto

1. Il cittadino è tenuto a concorrere al costo del servizio trasporto ordinario e del servizio trasporto straordinario, secondo la tariffa fissa che viene annualmente determinata dalla Giunta Comunale in misura tale che l'entrata, ivi compresi eventuali contributi regionali destinati alla iniziativa in sede di redazione del bilancio di previsione, copra, in via previsionale, il costo del servizio nella misura del 100%.

Art. 16- Norme di comportamento-schede utenti servizio trasporto

1. Il personale adibito al servizio, ha l'obbligo di rispettare le disposizioni impartite dal Responsabile dei servizi socio assistenziali, al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza dei Cittadini utenti.
2. I Cittadini utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente ai competenti Uffici Comunali ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.
3. I Cittadini utenti o i loro familiari devono fornire tutti i dati espressamente richiesti nel modulo di richiesta servizio.
4. Lei informazioni, necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei Cittadini utenti.

Art. 17-Dimissioni dal servizio trasporto

1. Il Responsabile dei Servizio Socio-Assistenziali può disporre, con provvedimento motivato, l'interruzione o la sospensione del servizio nel caso di reiterata inosservanza da parte del Cittadino utente delle norme di comportamento di cui al precedente art. 6.

ART. 18 – Minori illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuta dalla sola madre, minori orfani, minori soggetti ad affidamento familiare

1. L'assistenza economica mensile, straordinaria e per servizio sostitutivo della famiglia viene erogata a:

a) minori illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre e minori orfani;
b) minori soggetti ad affidamento familiare.
2. Tale forma assistenziale è incompatibile con altri interventi economici erogati dall'Ente.

3. Per i minori illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre convivente che provvede direttamente al minore, viene erogato con cadenza trimestrale un assegno mensile pari a Euro 150,00 fino al compimento del 15° anno di età del minore. Il limite di anni 15 può essere elevato ad anni 18 nel caso di minore studente, dietro presentazione di certificazione relativa alla frequenza scolastica.
4. Per i minori orfani il sussidio di Euro 150,00 mensili (limitato ai primi due figli e dimezzato per il secondo / Es.: 1° figlio 150,00 Euro + 2° figlio 75,00 Euro = totale Euro 225,00) viene erogato con cadenza trimestrale fino al compimento del 18° anno di età del minore.
5. Ai fini dell'erogazione dei suddetti contributi sarà valutata la condizione economica del richiedente come definita dall'art. 6 del presente Regolamento.
6.Per i minori soggetti ad affidamento familiare viene erogato un assegno mensile pari ad Euro 200,00, elevabile fino ad un massimo di Euro 300,00 per quei soggetti che necessitano di particolari attenzioni in relazione a situazioni di disagio psico – fisico e sociale. L'assegno di affidamento viene erogato tenendo conto solo del reddito della famiglia di origine come definita dall'art. 6 del presente regolamento e non di quella affidataria e fino al compimento del 18° anno di età del minore stesso.

Art. 19 -Compartecipazione ai progetti di altri enti locali in materia di servizi sociali.Piani di attuazione territoriale progetto legge 285/1997 e iniziative di altri enti locali in tema di servizi sociali

1. Viene sancito il principio che il Comune di Mompeo favorisce, compatibilmente con le risorse finanziarie, patrimoniali ed umane di cui nel tempo dispone , la promozione dei diritti e la qualita' della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione , in funzione degli obiettivi del costante miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi e l'ampliamento delle fasce di utenza interessata, con particolare riferimento a quelle deboli, quali anziani, soggetti diversamente abili, disagiati, soggetti in eta' evolutiva, soggetti comunque in stato di bisogno.
2. In tale prospettiva, il Comune di Mompeo, oltre agli interventi che effettua quale soggetto promotore singolo, utilizza le procedure amministrative previste dalla specifiche normative di settore e fa parte degli ambiti territoriali di intervento ottimali, compartecipando ai piani territoriali come delimitati dalle normative stesse; in questo senso, per tutta una serie di iniziative sociali, attualmente appartiene al distretto socio-sanitario Mirtense 2, mentre, per altre iniziative, compartecipa quale ente facente parte della Comunita' Montana 4^ Zona Sabina di Poggio Mirteto.
3. Il Comune di Mompeo, salva l'adozione degli atti richiesti dalla normativa di settore che prevede la specifica approvazione di intese, accordi di programma, convenzioni , deleghe e quant'altro occorrente, manifesta la volonta' di aderire in linea di massima a tutte le iniziative promosse da Regione, Provincia, associazioni di Comuni finalizzate alla promozione dei diritti e delle opportunita', alla rimozione del disagio, al miglioramento della qualita' della vita .
4. In particolare, il Comune di Mompeo, che ha gia' aderito al progetto legge **285/97 SPAZIO FAMIGLIE INSIEME**, conferma la disponibilita' , mediante la messa a disposizione di locali ed attrezzature, alla prosecuzione nel tempo del progetto stesso quale significativo e costruttivo momento di aggregazione tra famiglie e bambini.

Art. 20 - Adozioni a distanza o prosecuzione della adozione precedentemente attivata in occasione di nuove nascite di bambini residenti.

1. In considerazione del fatto che lo Stato, la Regione e la Provincia gia' intervengono in materia di politiche sociali con l'erogazione di assegni in favore dei nuclei familiari e per maternita', il Comune di Mompeo, al fine di coniugare l'evento nuove nascite di bambini residenti con una

iniziativa di piu' ampio carattere di solidarieta' sociale, sostiene l'onere economico della adozione a distanza o prosecuzione di adozione precedentemente attivata.

2. Con decorrenza dal mese di gennaio 2004, in occasione della nascita di bambini residenti, per ogni nuovo nato il Comune provvede:

   a) Ad una adozione a distanza o alla prosecuzione di una adozione gia' attivata dallo stesso nucleo familiare o dal Comune stesso in anni precedenti per il medesimo evento;
   b) Alla consegna ai genitori del nuovo nato di un oggetto che simbolicamente, rappresenti congiuntamente la nascita e l'attivazione o la prosecuzione della adozione a distanza.

3. La Giunta Comunale provvede annualmente con proprio atto in sede di predisposizione degli interventi in materia sociale, allo stanziamento della somma da destinare alla iniziativa di cui al presente articolo dandone pubblicizzazione e prevedendo, laddove le risorse di bilancio non rendano ragionevolmente possibile l'attivazione di una nuova adozione, la prosecuzione annuale di adozione gia' attivata.
4. La giunta Comunale stabilisce gli indirizzi ai quali attenersi per l'espletamento di tutte le incombenze relative alla pratica ed al versamento dell'importo dovuto, avendo cura di adottare tutte le misure che documentino costantemente e permanentemente la adozione attivata o proseguita.
5. Con il medesimo atto, la Giunta Comunale, individua l'oggetto simbolico ed il genere di documentazione cartacea atti a testimoniare permanentemente, l'avvenuto evento della nascita e la congiunta nuova adozione a distanza o prosecuzione della stessa.

ART. 21-SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

1. Nell'ambito del sistema educativo scolastico articolato in scuola dell'infanzia, ciclo primario e ciclo secondario e del valore che la scuola dell'infanzia assume nell'ambito della istruzione, sia nella forma della scuola statale o comunale, che nella forma di scuola paritaria privata, al fine di garantire la permanenza nel territorio comunale dell'unica istituzione scolastica esistente e, atteso il rilevante servizio sociale pubblico prestato, il Comune di Mompeo garantisce nel tempo l'intervento contributivo ed il servizio trasporto scolastico, da sempre assicurati, a favore la scuola dell'infanzia, Maria SS. Immacolata con sede in Mompeo, Viale Regillo n. 10, riconosciuta scuola paritaria con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. 488/1199 ai sensi della legge 10 marzo 2000, n° 62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 e gestita dalla Congregazione delle Suore Orsoline del Cuore di Gesu' Agonizzante.
2. Le modalità' per la richiesta di intervento economico del Comune ed i connessi aspetti procedurali restano regolati dal vigente regolamento comunale per la concessione di benefici economici a privati associazioni ed enti.

Art. 22 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

1. Relativamente ai servizi appresso indicati gli utenti , potranno usufruire delle seguenti agevolazioni :

a) mensa scolastica per scuola dell'obbligo non esistente nel territorio comunale (servizio gestito da altro ente locale): il Comune, indipendentemente dalla situazione dell'indicatore ISEE, con riferimento a tutta l'utenza, sostiene, ove diversificato, il costo pari alla differenza tra la tariffa applicata dal Comune, sede della scuola, ai residenti rispetto a quella applicata ai non residenti;

b) trasporto scolastico: la tariffa e' disciplinata dallo specifico regolamento comunale. Resta in facolta' della Giunta Comunale stabilire tariffe differenziate, esenzioni o riduzioni con riferimento a particolari categorie di utenti;

c)soggiorni estivi : il servizio viene annualmente gestito dalla Comunita' Montana su delega del Comune. Sia nel caso di gestione diretta da parte del Comune che nel caso di gestione delegata,

rispetto al costo del soggiorno a carico dell'utente , il Comune interviene accollandosi la quota percentuale appresso indicata:

situazione isee fino al minimo vitale : 30%;
situazione isee oltre il minimo vitale e fino ad € 10.000,00: 10%;
situazione isee oltre € 10.000: 05% .

2. Per servizi a domanda individuale non espressamente contemplati nel presente articolo e' in facolta' del Comune, che provvede annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe, stabilire la condizione economica, espressa dalla situazione economica equivalente rapportata alla composizione del nucleo famigliare, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31/03/1998, n° 109 e successive modifiche e integrazioni, che legittima la concessione di riduzioni, esenzioni o tariffe agevolate, o concorrere sui costi a carico degli utenti relativamente a tariffe per servizi erogati da altri enti pubblici o gestori di pubblici servizi, anche eventualmente prescindendo dalla situazione economica equivalente.

ART. 23 – AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

1. Ai sensi del D. Lgs. 109/1998 e seguenti modifiche ed integrazioni, sulle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento dei benefici economici, saranno effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza.
2. I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale.

ART. 24 – DISPOSIZIONI ABROGATE

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti con esso incompatibili.
2. In particolare sono abrogati gli articoli appresso indicati del regolamento comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n° 66 del 06/12/1990 e successive modifiche e integrazioni :

art. 1. comma unico: limitatamente alle parole "e soggetti privati";

art. 7, secondo comma : limitatamente alla lettera C;
art. 7, terzo comma: limitatamente all'ultimo capoverso.
Art. 10, primo comma: limitatamente alla lettera a)
Art. 11, primo comma limitatamente alla lettera a)
Art. 12;:
Art. 17;
Art. 18.

ART. 25 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

ART. 26 – NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento di cui al precedente art. 13, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 27 – NORME PROGRAMMATICHE

1. Nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia e, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile da tre mesi e sino a tre anni di eta', il Comune di Mompeo **programma l'istituzione di un asilo comunale o micro-nido comunale** da realizzare nel rispetto delle vigenti norme regionali, con particolare riferimento alla legge regionale 16 giugno 1980, n° 59, programma per il quale dara' corso, nei tempi previsti, alla richiesta di finanziamento alla Regione Lazio.

2. 1. Nel rispetto del principio del costante miglioramento e del potenziamento della qualita' e della quantita' dei servizi sociali resi da questo Comune, **e' programmata la istituzione del servizio mensa sociale presso il centro diurno polivalente sito in localita' Madonna del Mattone,** gia' dotato di una adeguato locale cucina. Il Comune provvede alla attivazione delle procedure occorrenti alla presentazione delle istanze di finanziamento alla Regione Lazio, anche ricorrendo alle recenti forme di finanziamento speciali per i piccoli comuni Legge regionale n. 6 del 2004)

3. In attuazione a quanto gia' stabilito dall'art. 29 del vigente Statuto Comunale, il Comune di Mompeo **programma la costituzione di una associazione comunale di volontariato in materia di servizi sociali operativo sia all'interno che all'esterno del territorio comunale.** Nella costituzione della associazione si operera' nel rispetto delle norme regionali che regolano le associazioni in genere ed il volontariato in particolare, ivi compresa l'iscrizione nel registro regionale.

ART. 28 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29 - Entrata in vigore

1.Il presente regolamento, in conformita' a quanto stabilito dall'art, 67 del vigente Statuto Comunale entra in vigore dopo che sara' divenuta esecutiva la deliberazione con la quale e' stato approvato e la ripubblicazione all'albo pretorio comunale per ulteriori quindici giorni.